

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

Circolare n. 59-2022

Oggetto: **Decreto Aiuti-BIS**

Con la presente, Vi comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, è stato pubblicato il DL n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*". Il decreto è entrato **in vigore il 10 agosto 2022**.

Tra le novità principali per i datori di lavoro si segnalano:

- la riduzione del cuneo fiscale dell'1,2% per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, in favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile entro i 35 mila euro, che si aggiunge all'esenzione contributiva dello 0,8% in vigore dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno;
- l'estensione del "**bonus 200 euro**" ai lavoratori attualmente non coperti;
- l'incremento a 600 euro del tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, limitatamente al periodo d'imposta 2022.

**Misure fiscali per il welfare aziendale (Art. 12)**

L'articolo 12 del DL Aiuti-Bis prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell'energia elettrica;
- e del gas naturale

entro il limite complessivo **di euro 600,00**.

*Pertanto, limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene raddoppiato da 258,23 a 600,00 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali, comprendendo per la prima volta le somme attribuite per il pagamento delle utenze domestiche sostenute dai dipendenti.*

**Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 20)**

L'articolo 20 del Decreto Aiuti-bis prevede un taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell'1,2%, per i periodi di paga **dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, a favore dei lavoratori con:

- una retribuzione imponibile fino a 35.000 euro;
- e che dal 1° gennaio 2022 avevano beneficiato dello sgravio contributivo dello 0,8% vigente dallo scorso gennaio e fino alla fine dell'anno.

Più precisamente, la nuova disposizione stabilisce che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di

cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), previsto nello 0,8% è incrementato di **1,2 punti percentuali**, raggiungendo quindi i **2 punti percentuali**.

**Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di euro 200 di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

L'articolo 22, comma 1, del Decreto Aiuti-bis prevede che **l'indennità una tantum di 200 euro** di cui all'articolo 31 del DL n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) è riconosciuta anche ai lavoratori

- con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022;
- e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

La norma prosegue stabilendo che l'indennità è riconosciuta

- in via automatica;
- per il tramite dei datori di lavoro;
- nella retribuzione erogata nel mese **di ottobre 2022**;
- previa dichiarazione del lavoratore:
  - di non aver beneficiato dell'indennità una tantum;
  - e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022.

Sempre in materia di indennità una tantum, l'articolo 22, comma 2, del Decreto Aiuti-bis apporta alcune modifiche **all'articolo 32 del DL n. 50/2022**, inserendo nel novero dei beneficiari dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del DL n. 50 del 2022:

- i **pensionati** con decorrenza entro il 1° luglio 2022;
- i **dottorandi e gli assegnisti di ricerca** a condizione che abbiano contratti attivi alla data di entrata in vigore del decreto e che sono iscritti alla Gestione separata;
- i **collaboratori sportivi**, gravemente colpiti dalla crisi pandemica e dall'ulteriore crisi energetica, i quali sono rimasti in parte esclusi dalla misura.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 19 agosto 2022

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**